

VERBALE COMMISSIONE PARITETICA DEL 28 FEBBRAIO 2023

Il 28 febbraio 2023 la Commissione Paritetica si è riunita in modalità remota. Sono presenti:

- per ASSOLAVORO: Rosario Salimbene, Claudio Soldà, Leonardo Fabbretti, Carmine Previte (supplente);
- per NIDIL CGIL: Davide Franceschin;
- per FELSA CISL: Daniel Zanda;
- per UILTEMP: Maurizio Sacchetta.

1. *“Accordo per il sostegno dei soggetti sottoposti a protezione internazionale e temporanea”: estensione della platea ai rifugiati con permesso di soggiorno per studio facenti parte del progetto UNICORE*

La Commissione ha ricevuto per le vie brevi nelle scorse settimane una richiesta, da parte di UNHCR, di interpretazione estensiva della platea dei beneficiari dell'Accordo in oggetto.

In particolare, UNHCR, facendo riferimento al progetto UNICORE promosso da 32 università italiane con il supporto di UNHCR e del Ministero degli Affari Esteri (e altri partner), evidenzia come si tratti di persone riconosciute da UNHCR come rifugiati nel Paese di primo asilo, alcuni dei quali titolari di un permesso di soggiorno per studio. L'UNHCR dispone di una lista degli stessi studenti iscritti presso le diverse università (un centinaio in tutto).

La Commissione, dopo ampia discussione,

- tenuto conto del merito della richiesta, nonché della autorevolezza del soggetto proponente;
- considerato che si tratta di persone riconosciute da UNHCR come rifugiati nel Paese di primo asilo,

ritiene di estendere, in via interpretativa, l'efficacia dell'Accordo alla platea oggetto della richiesta (soggetti rifugiati con permesso di soggiorno per studio facenti parte del progetto UNICORE) e limitatamente ed esclusivamente a tale platea. Si riserva di valutare eventuali nuove estensioni con riferimento a progetti specifici presentati alla Commissione.

2. *Diritto allo studio, quesito di ICE*

Ebitemp ha ricevuto nelle scorse settimane da ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, il seguente quesito:

“Se la locuzione “secondo le modalità previste dai contratti collettivi”, di cui al CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 15 ottobre 2019 (punto 1 delle premesse) implichi che vengano letteralmente le modalità del CCNL dell'utilizzatore e quindi, nel caso de quo, i permessi studio vadano accordati solamente ai lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato e determinato superiore ai sei mesi), con esclusione dei lavoratori interinali o se, invece, la stessa locuzione vada intesa nel senso di un'estensione ai lavoratori interinali di quanto sancito dal CCNL dell'utilizzatore in favore dei propri dipendenti. In tale ultimo caso dovremmo dunque estendere la fruizione dei permessi studio anche ai lavoratori interinali, come fatto in anni passati”.

La Commissione, in esecuzione della sua funzione primaria di interpretazione del CCNL e degli Accordi tra le Parti, in risposta al quesito presentato, specifica che, in applicazione del principio di parità di trattamento economico e normativo garantito ex lege¹ ai lavoratori in somministrazione, i permessi studio vanno riconosciuti anche ai lavoratori in somministrazione, al pari e secondo le modalità previste per i lavoratori alle dirette dipendenze delle aziende utilizzatrici, siano esse pubbliche o private.

Il presente Verbale è trasmesso a FormaTemp ed Ebitemp per i necessari adempimenti ad esso connessi.

ASSOLAVORO

NIDIL CGIL

FELSA CISL

UILTEMP

¹ Art. 35, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015: “1. Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, I lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”.